REGOLAMENTO (CEE) N. 2212/83 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1983

relativo all'applicazione della decisione 1/83 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE che deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto riguarda taluni articoli da pesca (mosche per la pesca)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 81/968/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1981, relativa all'applicazione delle deroghe alla definizione della nozione di prodotti originari nel quadro della seconda convenzione ACP-CEE [1],

considerando che il comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, istituito dalla seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, ha adottato, in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del protocollo n. 1 della convenzione, la decisione 1/83 ;

considerando che, conformemente all'articolo 33 del protocollo n. 1, occorre adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La decisione 1/83 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, allegata al presente regolamento, è applicabile nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° maggio 1983 al 28 febbraio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 354 del 9. 12. 1981, pag. 30.